



STATUTO della Associazione ONLUS “WINTERLINE VENAFRO APS”

Art. 1 (Denominazione e sede)

- 1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione denominata: Winterline Venafrò Associazione di Promozione Sociale (in sigla Winterline Venafrò APS).
- 1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione Winterline Venafrò APS (di seguito indicata in forma breve come “Associazione”) aggiungerà alla denominazione Winterline Venafrò APS anche la locuzione/acronimo “Ente del Terzo Settore” ovvero l'acronimo “ETS”.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in via C.Tolomeo n°22 nel Comune di Venafrò (IS) e opera nel territorio della Regione Molise.
- 1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

- 3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale :

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ATTIVITA' DIVERSE

1) centro studi per la raccolta di documentazione, materiale e testimonianze inerenti gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale avvenuti lungo la "linea d'inverno", e si propone lo svolgimento di attività nell'ambito dei seguenti settori, come individuati ai sensi del D.lgs. 04/12/1997 n. 460 :

2) la ricerca e la conservazione di materiale uniformologico di documentazione fotografica, cinematografica, bibliografica o quant'altro inerente le battaglie sulla WINTERLINE (linea d'inverno);

3) la ricerca di contatti con tutte le Associazioni di combattenti e singoli soldati, che hanno combattuto sul fronte della WINTERLINE (linea d'inverno), al fine di promuovere manifestazioni, incontri e dibattiti sul tema della guerra, con particolare interesse sui risvolti sulla popolazione civile;

4) la promozione di mostre, pubblicazioni, incontri dibattiti, sul tema della seconda guerra mondiale; con possibilità di istituzione di ambienti museali permanenti o temporanei, consulenze per Enti Locali, rapporti con Enti stranieri e con altre associazioni culturali;

5) la ricerca di testimonianze dei civili che hanno vissuto il dramma della guerra, cercando di conservare stabilmente le loro testimonianze;

6) la collaborazione con le Direzioni di Archivi, Biblioteche, Gallerie, Musei, Enti ed altre Associazioni che abbiano le stesse finalità sociali.

L'associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate, ad eccezione di

L'associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; con possibilità di accedere a finanziamenti pubblici.

ART. 6 (Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.3. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione [il termine di 60 può essere derogato, ma tali aspetti devono essere regolati negli statuti].

6.4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

6.6 Vengono distinte tre tipologie diverse di soci:

SOCIO FONDATORE con diritto di voto e di veto sulle decisioni dei vari organi dell'associazione nonché membro permanente del consiglio direttivo e candidabile come presidente dell'associazione.

SOCIO ORDINARIO con diritto di voto nei vari organi dell'associazione e candidabile come membro del consiglio direttivo nonché come presidente dell'associazione dopo almeno 5 (cinque) anni di acclarata e meritevole attività associativa.

SOCIO SOSTENITORE con diritto di partecipazione alle assemblee dei soci.

SOCIO ONORARIO è nominato dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze e non sono tenuti a versare alcuna quota associativa, ha pari diritti del socio sostenitore.

Tutti gli associati, tranne quelli sostenitori, hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati hanno la possibilità di presentare, agli organi associativi preposti, idee o progetti atti al miglioramento delle attività associative.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi [termine variabile solo in riduzione] nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare almeno 10 gg prima al Presidente dell'Associazione

e il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART.9 (Organi)

Sono organi dell'associazione : l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 10 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo .

L'Assemblea è composta da tutti gli associati qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza).

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mano o mezzo fax o PEC almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione .



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 24301/2020 del 11-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 20% degli associati (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti .

L'assemblea è presieduta dal Presidente, a meno di diversa decisione adottata dall'Assemblea stessa.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei soci votanti (presenti in proprio o per delega) . Ogni anno entro il mese di Aprile va tenuta un'assemblea dedicata alla gestione dell'associazione (Assemblea ordinaria). A questa assemblea competono in particolare :

— la discussione e l'approvazione del rendiconto delle attività dell'associazione relative all'anno precedente ;

— la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno in corso .

Competono all'Assemblea anche :

— l'elezione del Consiglio Direttivo;

— l'approvazione di modifiche dello statuto.

L'Assemblea deve essere convocata anche se ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati . Non sono ammessi voti per corrispondenza . Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano o comunque in modo palese . Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea . Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'associazione e in genere la sua ordinaria e straordinaria amministrazione .

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai soci fondatori, da un minimo di 2 fino ad un massimo di 8 associati .

Viene eletto dall'Assemblea secondo l'apposito regolamento, e dura in carica cinque anni .

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea . In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente . Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente .

Sono di competenza del Consiglio direttivo in particolare :

- _ l'elezione del Presidente ed eventualmente del Vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea ;
- _ la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'associazione nel corso dell'anno precedente, e la redazione annuale del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria;
- _ la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso, da sottoporre per approvazione all'Assemblea ordinaria ;
- _ la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione ;
- _ la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'associazione ;
- _ la gestione economico finanziaria dell'associazione ;
- _ il vaglio delle richieste di associazione ;
- _ l'approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell'associazione ;
- _ la determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente nonché il termine per il versamento.

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio . Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede . Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .

Può delegare, previa ammonizione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri .

Rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano .

Art. 13 (Esercizio economico - finanziario)

L'esercizio economico finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno . Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 24301/2020 del 11-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento



dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse .

Art. 14 (Scioglimento)

L'Associazione ha durata illimitata .

L'Associazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.

In ogni caso e qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio eventualmente esistente in quel momento sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190 , della legge 23/12/1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

ART. 15 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

16.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17 (Bilancio)

17.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

17.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

17.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

17.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18 (Libri sociali)

18.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

18.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta da recapitare a mano o mezzo PEC al Presidente dell'Associazione almeno 10gg prima della data in cui si vogliono esaminare i libri

ART. 19 (Devoluzione del patrimonio)

19.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 20 (Disposizioni finali)

20.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Venafro, 19 GIU. 2019

FIRME DEI SOCI FONDATORI:

BUCCI LUCIANO


WINTERLINE*
VENAFRO
WWW.WINTERLINEVENAFRO.IT
C.F. 900 319 509 43

DOLCIGNO RENATO


WINTERLINE*
VENAFRO
WWW.WINTERLINEVENAFRO.IT
C.F. 900 319 509 43

PASQUALE DONATO


WINTERLINE*
VENAFRO
WWW.WINTERLINEVENAFRO.IT
C.F. 900 319 509 43